Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922 — Roma — Venerdì 3 novembre — Numero 258.

Abbonamenti

In Roma, sia presso l'Amministrazione, che a domicilio ed in tutto il Regno: anno L. 65; semestre L. 36; trimestre L. 30

All'Estero (Paesi dell'Unione post.): » » 120; » » 80; » » 50

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,60 } per ogni linea di colonna o spazio di linea.
Altri avvisi . . . . » 0.80 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno.
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 30 — nel Regno cent. 35 — arretrato in Roma, cent. 50 — nel Regno cent. 60 — all'Estero cent. 90

Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.*

SOMMARIO

Parte ufficiale

LEGGI E DECRETI.

Disposizioni diverse.

Foglio delle inserzioni.

PARTE UFFICIALE

Sua Maestà il Re, con decreto del 31 ottobre, ha accettato le dimissioni del Gabinetto presieduto dall'Onorevole Avv. Luigi Facta, Deputato al Parlamento, ed ha dato incarico all'On. Benito Mussolini, Deputato al Parlamento, di comporre il nuovo Ministero.

Con altri decreti di pari data, la Maestà Sua ha nominato l'On. Benito Mussolini, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro Segretario di Stato per l'Interno, con l'incarico di reggere « per interim » il Ministero per gli Affari Esteri, ed ha nominato Ministri Segretari di Stato per:

le Colonie, l'On. Dott. Luigi Federzoni, Deputato al Parlamanto;

la Giustizia e gli Affari di Culto, l'On. Avv. Aldo Oviglio, Deputato al Parlamento;

le Finanze, l'On. Prof. Alberto De Stefani, Deputato al Parlamento;

il Tesoro, l'On. Prof. Vincenzo Tangorra, Deputato al Parlamento;

la Guerra, l'On. Generale Duca Armando Diaz, Senatore del Regno;

la Marina, l'On. Ammiraglio Paolo Thaon di Revel, Senatore del Regno;

l'Istruzione Pubblica, il Prof. Giovanni Gentile;

i Lavori Pubblici, l'On. Avv. Prof. Gabriello Carnazza, Deputato al Parlamento;

l'Agricoltura, l'On. Nob. Avv. Giuseppe De Capitani d'Arzago, Deputato al Parlamento.

l'Industria e il Commercio, l'On. Conte Avv. Teofilo Rossi, Senatore del Regno;

il Lavoro e la Previdenza sociale, l'On. Stefano Cavazzoni, Deputato al Parlamento;

le Poste e i Telegrafi, l'On. Duca Dott. Giovanni Antonio Colonna di Cesarò, Deputato al Parlamento;

le Terre liberate dal nemico, l'On. Avv. Giovanni Giuriati, Deputato al Parlamento.

Accettate, con decreto del 31 ottobre, le dimissioni dei Sottosegretari di Stato del Gabinetto presieduto dall'On. Facta, Sua Maestà il Re, con decreto di pari data ha nominato Sottosegretario di Stato per:

la Presidenza del Consiglio dei Ministri l'On. Prof. Giacomo Acerbo, Deputato al Parlamento;

gli Affari Esteri, l'On. Avv. Ernesto Vassallo. Deputato al Parlamento;

le Colonie, l'On. Giovanni Marchi, Deputato al Parlamento;

l'Interno, l'On. Aldo Finzi, Deputato al Parlamento;

la Giustizia, e gli Affari di Culto, l'On. Avv. Fulvio Milani, Deputato al Parlamento;

le Finanze, l'On. Avv. Pietro Lissia, Deputato al Parlamento;

il Tesoro, l'On. Avv. Alfredo Rocco, Deputato al Parlamento;

l'Assistenza Militare e le pensioni di guerra, l'Onorevole Prof. Avv. Cesare Maria Devecchi, Deputato al Parlamento;

la Guerra, l'On. Avv. Carlo Bonardi, Deputato al Parlamento;

la Marina, e Marina Mercantile, l'On. Costanzo Ciano, Deputato al Parlamento;

l'Istruzione Pubblica, l'On. Avv. Dario Lupi, Deputato al Parlamento;

le Antichità e Belle Arti, l'On. Dott. Luigi Siciliani, Deputato al Parlamento;

i Lavori Pubblici, l'On. Avv. Alessandro Sardi, Deputato al Parlamento;

l'Agricoltura, l'On. Dott. Rag. Ottavio Corgini, Deputato al Parlamento;

l'Industria, l'On. Prof. Dott. Giovanni Gronghi, Deputato al Parlamento;

il Lavoro e la Previdenza Sociale, l'On. Silvio Gai, Deputato al Parlamento;

le Poste e i Telegrafi, l'On. Avv. Michele Terzaghi, Deputato al Parlamento;

le Terre Liberate, l'On. Avv. Umberto Merlin, Deputato al Parlamento.

Il Generale Giulio Douhet è nominato Commissario per l'Aviazione Civile.

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompense al valor civile

Sua Maestà il Re, su proposta del ministro dell'interno in seguito al parere della Commissione istituita con R. decreto 30 aprile 1851, nell'udienza del 27 ottobre 1922, ha fregiato con la medaglia d'argento al valor civile le persone sottonominate, in premio della coraggiosa e filantropica azione, compiuta nel giorno e nel luogo suindicati:

Alla memoria di Azzali Idillio, il 2 novembre 1919, in Spezia, con non comune coraggio, lanciavasi vestito in un pozzo le cui acque erano profonde 4 metri, e, dopo non lievi sforzi, riusciva, col concorso di altri animosi, a trarre in salvo un bambino che, accidentalmente cadutovi, sarebbe indubbiamente perito senza il suo intervento.

Agostinetti Rinaldo, d'anni 16, il 29 luglio 1920, in Varallo Pombia (Novara), spinto da nobile sentimento altruistico lanciavasi nelle pericolose acque del Ticino e, dopo aver percorso a nuoto un tratto non breve, raggiungeva e con sforzi non lievi, riusciva a trarre alla riva un giovanetto in procinto di affogare.

Guerra Giuseppe, caporal maggiore 2° reggimento artiglieria, il 21 settembre 1920, in Tolmino (Venezia Giulia), in occasione di una inondazione provocata dalla piena dell'Isonzo, sprezzando ogni pericolo e rischiando più volte la propria esistenza riusciva dopo inauditi sforzi e col concorso di altri animosi militari a trarre in salvo quattro persone che stavano per essere travolti dalla furia delle acque, dando così prova di non comune coraggio ed elevati sentimenti umanitari.

Tommasi Felice, caporale 10° reggimento artiglieria, il 21 settembre 1920, in Tolmino (Venezia Giulia), travolto dalla corrente dell'Isonzo in piena sebbene paralizzato nei movimenti da una donna che gli si era avvinghiata alla persona, non solo non la respingeva come avrebbe potuto consigliargli l'istinto della conservazione, ma consentiva si appoggiasse a lui, e con grandi sforzi, rischiando più volte di annegare, riusciva a raggiungere un albero al quale rimaneva aggrappato con la pericolante fino a che venivano entrambi salvati da altro animoso.

Biccari Francesco, muratore, il 25 giugno 1921, in San Severo (Foggia), sprezzante del pericolo grave cui si esponeva si faceva calare, legato ad una fune, in un pozzo profondo ben 15 metri e, dopo sforzi non comuni, riusciva ad afferrare ed a trarre in salvo una giovane buttatavisi a scopo suicida.

Renelli Pietro, marinaio, il 25 maggio 1921, in Roma, per salvare un soldato che, a scopo suicida, erasi buttato nel Tevere, gettavasi coraggiosamente nelle profonde e veloci acque del fiume riuscendo nello scopo dopo non lievi sforzi, resi più difficili dal naufrago che, essendosi aggrappato al salvatore, ne paralizzava in parte i movimenti.

Crotti Giovanni, operaio, il 28 settembre 1921, in Gazzaniga (Bergamo), vestito com'era, affrontava per due volte le acque del Serio per tentare di salvare un bambino in procinto di annegare e poscia per salvare una persona accidentalmente caduta nel fiume nel tentativo di recar soccorso al piccolo pericolante che era stato da lui sospinto verso la riva.

Rendina cav. dott. Federico, commissario di P. S., il 28 gennaio 1922, in Trieste, dopo aver diretto le operazioni di spegnimento di un incendio sviluppatosi in un negozio e propagatosi in tutto il fabbricato, sprezzante del grave pericolo cui si esponeva, saliva sul tetto dell'edificio e, con l'aiuto di altri due volenterosi, traeva in salvo una donna che, da una finestra del quarto piano, invocava soccorso.

Magliulo Aldino, studente, il 17 febbraio 1922 in Livorno, con nobile slancio altruistico e noncurante dell'imminente pericolo, spegneva la miccia, quasi consumata di una bomba carica ad alto esplosivo messa sulla mensola della finestra di una casa di abitazione, evitando così un grave disastro.

Berti Rosa, operaia, il 2 aprile 1922, in Tessignano (Bologna), sebbene inabile al nuoto, lanciavasi, vestita in soccorso di un bambino che, caduto in un canale, veniva inesorabilmente trascinato verso le turbine in un prossimo mulino e, malgrado l'impaccio delle vesti e la fredda temperatura delle acque, riusciva a ghermire il pericolante ed a trasportarlo in salvo.

Soldati Mario, studente di anni 15, il 17 marzo 1922 in Torino, con generoso slancio si gettava, vestito com'era nelle acque del Po, e, dopo non pochi sforzi, riusciva a trarre in salvo un giovanetto che, rimasto sotto una barca capovoltasi era in procinto di annegare.

Campetti Angelo, operaio meccanico (pompiere volontario nella notte dal 30 al 31 maggio 1922 in Cargnano (Brescia) prestavasi animosamente allo spegnimento di un grave incendio sviluppatosi in un laboratorio di falegnameria arrampicandosi su di un alto muraglione per manovrare meglio la pompa, ma, per una falsa manovra degli altri pompieri cadeva nella sottostante strada riportando gravi fratture

Nella medesima udienza Sua Maestà il Re ha conferito la medaglia di bronzo al valor civile alle sottonominate persone:

Savarese Gennaro, capitano di artiglieria, il 25 agosto 1909 in Terracina (Roma), si avventurava coraggiosamente in una capanna in fiamme per tentare il salvataggio di persone ed il recupero di masserizie, rimanendo ferito alla testa in seguito alla caduta di una trave.

Ippolito Giuseppe, muratore, in Santa Caterina Villarmosa (Caltanissetta), con generoso slancio traeva in salvo una donna che, mentre attendeva alla trebbiatura del grano,

era stata investita dalle fiamme di un incendio improvvisamente sviluppatosi (6 luglio 1912).

Non esitava a lasciarsi cadere da una finestra alta tre metri per trattenere una donna che voleva buttarsi a scopo suicida in un profondo pozzo, riuscendo nel suo altruistico intento (25 gennaio 1913).

Tirone Gennaro, tenente dei pompieri, la notte dal 10 all'11 marzo 1918, in Napoli, in occasione del bombardamento aereo nemico accorreva prontamente sulle varie località colpite e, con slancio ed abnegazione dirigeva le lunghe e pericolose operazioni di sgombero dei materiali e di salvataggio delle persone rimaste sepolte tra le macerie.

Profumo cav. Mario, maggiore commissario R. marina, il 21 dicembre 1918, in Maderno (Brescia), dirigeva volontariamente le operazioni di salvataggio di una pirobarca, che durante la navigazione sul lago di Garda si era incagliata in una secca, e dopo lunghi tentativi, durante i quali riportava non lieve danno alla persona, riusciva nel suo generoso proposito portando così fuori pericolo i passeggeri dell'imbarcazione tra i quali erano due donne.

Mina Giuseppe, guardia campestre, il 30 maggio 1919, in Antonimina (Reggio Calabria), slanciavasi coraggiosamente su di un pregiudicato che minacciava di colpire i presenti con uno stile col quale, qualche momento prima, aveva commesso un omicidio, e dopo viva colluttazione riusciva a disarmarlo e ad assicurarlo alla giustizia.

Lostaffa Alessandro, caporal maggiore nel 66° reggimento fanteria, l'11 agosto 1919, in Sesto Calende (Milano), vestito come era si tuffava nelle acque del Ticino e col concorso del proprio fratello, ed esponendosi a non lieve pericolo, ne traeva a salvamento un giovinetto che travolto dalla corrente stava per annegare.

Canzoneri Matteo, il 25 maggio 1920, in San Stefano Quisquina (Girgenti), aggredito a scopo di rapina da pericolosi malfattori, mentre il di lui cognato cadeva ferito a morte, con non comune coraggio rispondeva al fuoco degli assalitori riuscendo a metterli in fuga. Riusciva poi di prezioso ausilio ai militi nelle operazioni di inseguimento dei malviventi condotte con felice esito.

Ferrero Francesco, maresciallo dei carabinieri Reali, il 21 settembre 1920, in Tolmino (Venezia Giulia), in occasione della inondazione provocata da una violenta piena dell'Isonzo, accorreva fra i primi sul luogo del disastro concorrendo a tutti i salvataggi e, da ultimo, con una imbarcazione improvvisata, a quello di una giovane rimasta su di una casa pericolante circondata dalle acque in piena.

Rizzi Augusto, capitano 7° alpini — Visonà Arturo, tenente 6° alpini — Zecca Paolo, tenente 7° alpini — Panciera Pietro, maresciallo 7° alpini, il 21 settembre 1920, in Tolmino (Venezia Giulia), in occasione di una inondazione provocata dalla piena dell'Isonzo, sempre in testa alla cordata, dirigevano con energia e sprezzo del pericolo le operazioni di salvataggio di sette persone che, spinte dalla furia delle acque, stavano per affogare.

Briola Mario, sergente 7° alpini — Tassotti Pietro, sergente 7° alpini — Tripodi Antonio, sergente 7° alpini — Tabacchi Attilio, caporal maggiore 7° alpini — Toffolo Giovanni, caporal maggiore 7° alpini — Pisani Roberto, soldato 6° alpini, il 21 settembre 1920, in Tolmino (Venezia Giulia), in occasione di una inondazione provocata dalla piena dell'Isonzo, si avventuravano tra le acque turbinanti e profonde, per recare soccorso a sette persone in procinto di affogare, e, dopo emozionanti e faticosi sforzi, riuscivano a trarre in salvo cinque dei pericolanti.

Bertoglio Talap Ernesto, contadino, il 24 settembre 1920, in Sparone (Torino), in occasione di una piena del fiume Orco per mezzo di un cavo metallico raggiungeva due persone rimaste bloccate in una isoletta con due mucche di loro proprietà e, riusciva a portare in salvo i due pericolanti e poscia, assicurate le due mucche con solide funi, a trarre in salvo anche i due animali.

Ventura Luigi, l'8 dicembre 1920, in Messina, con encomiabile slancio affrontava un malintenzionato che tentava di entrare, con tristi propositi, nella bottega dello zio e nel tentativo di ostacolarne il passaggio veniva fatto segno ad un colpo di rivoltella andato a vuoto mentre il feritore si dava alla fuga.

Buelli Costanzo, di anni 70, il 4 marzo 1921, in Sarnico (Bergamo), malgrado la sua tarda età buttavasi vestito nelle fredde acque del lago d'Iseo per recar soccorso ad una giovane donna accidentalmente cadutavi, e, dopo seri sforzi, riusciva a trarla in salvo alla riva.

De Vecchi on. avv. Cesare Maria, il 6 marzo 1921, in Casal Monferrato (Alessandria), mentre con una automobile ritornava da una cerimonia patriottica, fatto segno con altre persone a numerosi colpi di armi da fuoco tirati da sovversivi, sebbene gravemente ferito, dava non comune prova di fermezza e di nobili sentimenti altruistici rinunciando ai soccorsi di un medico a favore di due altre persone più gravemente colpite.

Nieddu cav. Enrico, il 6 marzo 1921, in Casale Monferrato (Alessandria), mentre con una automobile ritornava da una cerimonia patriottica, fatto segno con altre persone a numerosi colpi di armi da fuoco tirati da sovversivi, con sangue freddo ammirevole affrontava ogni pericolo per limitare le conseguenze della aggressione, e, mentre tre dei suoi compagni cadevano gravemente feriti, impartiva energiche disposizioni per mettere in salvo gli altri.

Si distingueva poscia per altissimi sentimenti filantropici nelle operazioni di soccorso ai feriti durante tutta la notte.

De Ros Giovanni, chauffeur, il 12 marzo 1921 in Vicenza, animosamente affrontava un imbizzarrito cavallo in corsa attraverso vie molto frequentate e, dopo sforzi non lievi, riusciva a fermarlo venendo nella circostanza trascinato per non breve tratto e riportando lesioni.

Davalle Pompeo, reduce di guerra, il 2 aprile 1921 in Castel San Pietro (Bologna), affrontava per il primo e, dopo viva colluttazione, riusciva a ridurre all'impotenza una persona che si era introdotta nella sua abitazione a scopo di furto.

Albanese cav. Filippo, maggiore di fanteria, l'11 aprile 1921, in Gorizia (Venezia Giulia), con encomiabile prontezza e spirito altruistico riusciva a fermare due cavalli, che, privi di conducente, trainando un carro si erano dati a corsa precipitosa lungo le vie dell'abitato.

Lucchini Antonio, falegname, il 29 maggio 1921 in Milano, lanciavasi, completamente vestito, nelle acque del Naviglio e, raggiunto un ragazzo accidentalmente cadutovi, riusciva con sforzi non scevri da pericolo a spingerlo in salvo alla sponda.

Riccagni Nicola, chauffeur, il 5 giugno 1921, in Roma, lanciavasi alla testa d'un cavallo che si era dato a fuga precipitosa, riuscendo a fermarlo con suo non lieve pericolo.

Cabrini Pietro, muratore, la notte dal 9 al 10 giugno 1921 in Sant'Angelo Lodigiano (Milano), mosso da generoso altruismo si faceva calare in un pozzo dove un maniaco si era gettato a scopo suicida e, dopo aspra colluttazione con esso riusciva a legarlo ed a trarlo in salvo.

Beccarja Giuseppe, ramaio, il 21 giugno 1921, in Sant'Angelo Lodigiano (Milano), vestito com'era, lanciavasi nelle acque del Lambro per recar soccorso ad una bambina in procinto di annegare e, dopo lungo percorso a nuoto, riusciva nel suo generoso intento.

Di Giampaolo Basilio Rocco, brigadiere dei RR. carabinieri, il 16 luglio 1921, in Goriano Sicoli (Aquila), affrontava animosamente un cavallo in fuga precipitosa e, con suo pericolo,

riusciva a fermarlo dopo essere stato trascinato per breve tratto.

Guacci Luigi, vice brigadiere dei RR. carabinieri, il 19 luglio 1921, in Ostuni (Lecce), con alto senso del dovere, si slanciava alla testa di un cavallo in fuga e dopo reiterati sforzi, coadiuvato da un suo dipendente, riusciva a fermarlo.

Sicilia Gaspare, capitano dei RR. carabinieri, il 21 luglio 1921, in Barletta (Bari), accorreva laddove erano crollate due case seppellendo parecchie persone, e, con l'aiuto di animosi dipendenti e di volenterosi cittadini, riusciva, dopo lungo lavoro e sotto la continua minaccia di muri pericolanti, ad estrarre dalle macerie due donne ferite ed una già morta per asfissia.

Romano Oreste, tenente di fanteria, il 21 luglio 1921, in Barletta (Bari), nella triste circostanza del crollo di due case che avevano seppellito parecchie persone, accorreva tra i primi al comando di un drappello e, con l'aiuto di animosi dipendenti e di volenterosi cittadini riusciva dopo un lungo lavoro e sotto la continua minaccia di muri pericolanti ad estrarre dalle macerie due donne ferite ed una già morta per asfissia.

Fumarola Emanuele, appuntato dei CC. RR., il 21 luglio 1921, in Barletta (Bari), con nobile slancio, seguendo le direttive del proprio superiore e con l'aiuto di altri animosi, riusciva dopo un lungo lavoro ed esponendosi a non lieve pericolo, ad estrarre dalle macerie di una casa crollata due donne ferite ed una già morta per asfissia.

Ambrosanio Antonio, carabiniere a piedi — Esposito Vincenzo, carabiniere ausiliario — Pagliaro France co, capraio — Saviano Carmine, id., il 22 luglio 1921, in Ottaiano (Napoli), con slancio ed abnegazione prestavano l'opera loro nelle pericolose operazioni di salvataggio di una persona rimasta sepolta tra le macerie di una casa crollata in seguito allo scoppio di una fabbrica di fuochi artificiali.

Trento Renato, il 26 luglio 1921, in Roma, lanciavasi vestito nelle insidiose acque del Tevere per portar soccorso ad una persona che, tentando attraversare il fiume, travolta dalla corrente, e, dopo non lievi sforzi, riusciva nel suo generoso proposito di trarla in salvo.

Finazzi Luigi, contadino — Marchetti Battista, id., il 4 agosto 1921, in Chiuduno (Bergamo), per salvare una donna chiusa in una stanza superiore di una casa incendiata, si arrampicavano su di un tetto attiguo e, divelta una inferriata, attraverso la finestra, sfidando ogni pericolo, raggiungevano la pericolante riuscendo a porla in salvo.

Trento Renato, impiegato, il 7 agosto 1921 in Roma, unitamente ad altri coraggiosi accorreva a prestar soccorso a numerose persone che correvano pericolo di affogare nelle acque del Tevere in seguito al capovolgimento di una barca e, lanciatosi vestito nell'infido elemento, dopo non lievi pericolosi sforzi riusciva a trarre in salvo quattro dei pericolanti.

Ugolini Giovanni, maresciallo guardie forestali, il 7 agosto 1921 in Roma, unitamente ad altri coraggiosi accorreva a prestar soccorso a numerose persone che correvano pericolo di affogare nelle acque del Tevere in seguito al capovolgimento di una barca e, lanciatosi vestito nell'infido elemento, dopo non lievi pericolosi sforzi riusciva a trarre in salvo due dei pericolanti.

Paffetti Romolo, vigile urbano, il 7 agosto 1921 in Roma, trovandosi in pericolo di essere travolto dalle acque del Tevere, essendovi caduto in seguito al capovolgimento della barca nella quale trovavasi con numerose altre persone, anzichè pensare a porsi in salvo si dava al salvataggio di altri pericolanti riuscendo a trasportarne due di essi alla riva.

Brogani Remo, usciere, il 7 agosto 1921, in Roma, unitamente ad altri coraggiosi accorreva a prestar soccorso a numerose persone che correvano pericolo di affogare nelle acque del Tevere in seguito al capovolgimento di una barca e, lanciatosi vestito nell'infido elemento, dopo non lievi pericolosi sforzi riusciva a trarre in salvo due dei pericolanti e poscia a sollevare la barca capovolta sotto la quale si trovavano altre persone.

Fabbi Raffaele, cavatore di sabbia, l'8 agosto 1921, in Roma, accorreva prontamente in aiuto di alcuni allievi carabinieri che stavano per annegare nelle acque del Tevere riuscendo, con suo pericolo, a salvare due di essi, mentre il terzo, malgrado un suo nuovo tentativo, scompariva tra le profonde e torbide acque del fiume.

Battolla Dorindo, contadino, il 17 agosto 1921, in Calice al Cornoviglio (Massa), gettavasi vestito nelle insidiose acque del fiume e ne traeva in salvo, dopo non lievi sforzi un bambino in procinto di annegare.

Marg[illegible]ti Giovanni, facchino, il 19 agosto 1921, in Ferrara, con eroico sprezzo del pericolo e generosa noncuranza di sè, affrontava le fiamme di un polverificio incendiato, riuscendo a strappare da sicura morte un vecchio operaio dello stabilimento sepolto tra le macerie.

Salvatori prof. Salvatore, capo riparto giovani esploratori, il 28 agosto 1921, in Opi (Aquila), durante una ascensione del monte Dubbio, con rapido balzo, raggiungeva uno dei suoi giovani che a causa di un sasso malfermo perduto l'equilibrio, rotolava inesorabilmente verso un profondo burrone e noncurante del pericolo afferrava il pericolante scongiurando così, con suo non lieve danno, una grave disgrazia.

Francolini Pilade, operaio, il 26 settembre 1921, in Alessandria, mosso da generoso altruismo si gettava nel canale Carlo Alberto e dopo faticosi sforzi ne traeva a salvamento una donna cadutavi in seguito ad un incidente ciclistico.

Alla memoria di Guerini Pietro, operaio, il 28 settembre 1921, in Gazzaniga (Bergamo), per recar soccorso ad un bambino che caduto nel Serio veniva sospinto verso la riva da un altro coraggioso, sporgevasi troppo per afferrare il pericolante ma, perduto l'equilibrio, precipitava nell'acqua venendo poscia soccorso da un animoso che riusciva a trascinarlo alla riva ma non a strapparlo alla morte avvenuta pochi giorni dopo in seguito a polmonite doppia.

Maffeis Francesco, operaio, il 28 settembre 1921, in Gazzaniga (Bergamo), dando non comune prova di elevati sentimenti altruistici affrontava coraggiosamente le acque del Serio e dopo sforzi non lievi, riusciva a trasportare in salvo un bambino che altri due animosi avevano tentato di soccorrere.

Oliva Erminio, l'11 ottobre 1921 in Vermiglio (Trento), sprezzante del pericolo cui si esponeva, slanciavasi in una casa già in preda alle fiamme e traeva in salvo due tenere creature rimaste in una stanza del primo piano.

Leccese Domenico, guardia municipale, il 16 ottobre 1921 in Bitonto (Bari), con lodevole altruismo e sprezzo del pericolo si slanciava alla testa di un mulo datosi a precipitosa corsa attraverso l'abitato e riusciva a fermarlo evitando possibili disgrazie.

Gentili Giuseppa in Illuminati, il 7 dicembre 1921 in Pausola (Macerata), si gettava nelle pericolose acque del Chienti, traendone in salvo, dopo non pochi sforzi, una donna che, travolta dalla corrente, stava per annegare.

Caraffa Quinto, il 14 dicembre 1921 in Roma, con lodevole slancio e noncurante del pericolo cui si esponeva, strappava di dosso ad una donna le vesti in fiamme, riuscendo così a porla in salvo e riportando ustioni piuttosto gravi alla mano destra.

Faggi Francesco, vice brigadiere R. guardia — Macabeo Angelo, R. guardia, il 28 gennaio 1922, in Trieste, in occasione di un grave incendio sviluppatosi in un vasto fabbricato sali-

vano sul tetto dell'edificio in fiamme, riuscendo a salvare una donna che, da una finestra del quarto piano, invocava soccorso.

Di Bella Sante, carabiniere a piedi, il 23 febbraio 1922, in Caserta, sebbene poco esperto nel nuoto visto che un demente erasi gettato in una profonda cisterna non esitava a farvisi calare e, dopo lunga lotta e con l'aiuto di un compagno, riusciva a trarre in salvo quel disgraziato.

Mosino Giustino, applicato di Prefettura, il 20 marzo 1922 in San Bartolomeo in Galdo (Benevento), penetrava coraggiosamente in un magazzino invaso dalle fiamme riuscendo con suo pericolo e con l'aiuto di un altro ardimentoso a spegnere l'incendio.

Gadda Ercole, contadino, il 19 aprile 1922, in Fagnano Olona (Milano), dopo reiterati tentativi riusciva a trarre in salvo dalle insidiose acque dell'Olona una bambina accidentalmente cadutavi che veniva inesorabilmente travolta dalla violenta corrente.

Baldan Ettore, impiegato ferroviario, il 26 aprile 1922 in Cittadella (Padova), accortosi che un vecchio, attraversando i binari, stava per essere investito da un convoglio in corsa, non esitava a slanciarsi verso il pericolante, e, con fulminea mossa, faceva in tempo a spingerlo fuori pericolo.

Petternella Patrizio, facchino, il 15 maggio 1922, in Legnago (Verona), sebbene poco esperto nel nuoto, vestito com'era, lanciavasi nelle profonde acque di un canale e, dopo non breve percorso a nuoto, riusciva a trarre in salvo una giovinetta accidentalmente cadutavi.

Gargiulo cav. Enrico, tenente R. guardia, il 16 maggio 1922, in Roma, in una via molto frequentata, interveniva generosamente in soccorso di una donna che, mentre attraversava la via, stava per essere investita e travolta da un focoso cavallo che, trainando un carrozzino, erasi imbizzarrito, e, con fulminea mossa, riusciva a trarre la malcapitata dalle zampe dell'animale, fatto impennare dal conducente, scongiurando così una grave disgrazia.

Cristofori Antonio, fornaio, il 21 maggio 1922, in Revere (Mantova), dopo lungo pericoloso percorso a nuoto, riusciva a raggiungere ed a trasportare in salvo alla riva un bambino caduto casualmente nelle veloci e profonde acque del Po.

Fabbi Leandro, ferroviere, il 30 maggio 1922, in Reggio Emilia, con slancio ed abnegazione riusciva a salvare due donne che stavano per essere investite da un direttissimo sopraggiungente, vincendo anche la resistenza di una di esse, ignara dell'imminente pericolo.

Camerlo Pietro fu Paolo, il 3 luglio 1922, in Torino, in occasione di un grave incendio sviluppatosi nello « Stadium », accorreva tra i primi sul luogo dove trovavasi accumulata notevole quantità di materiale pirotecnico e, con slancio ed abnegazione ammirevoli, aiutava i pompieri nell'opera, non scevra da pericolo, di spegnimento e recupero di oggetti.

Merlo Riccardo di Giuseppe, il 3 luglio 1922, in Torino, con slancio ed abnegazione ammirevoli, partecipava alle operazioni, non scevre da pericolo, di spegnimento di un grave incendio sviluppatosi nello « Stadium » dove trovavasi accumulata notevole quantità di materiale pirotecnico.

S. E. il ministro dell'interno ha quindi premiato con attestato di pubblica benemerenza:

Zocchi ing. Enrico, capitano dei pompieri, per l'azione filantropica compiuta la notte dal 10 all'11 marzo 1918 in Napoli

Troise Giuseppe, sottocapo sezione id.

Ottaviano Eliseo, pompiere, id.

Cocozza Antonio, id.

Mangiapia Gregorio, capo sezione, id.

Cascione Gennaro, pompiere, id.

Sabatino Giacomo, pompiere, per l'azione filantropica compiuta la notte dal 10 all'11 marzo 1918, in Napoli.

Carrera Giacomo, id.

Ricciardello Renato, id.

Di Micco Antonio, id.

Stufferi dott. Mario, sottotenente medico, per l'azione filantropica compiuta la notte dal 4 al 5 novembre 1919 in Varmo (Udine).

Cipriani Emilio, sottotenente 2° regg. fanteria, per l'azione filantropica compiuta il 20 settembre 1920 in Pavia d'Udine (Udine).

Caspani Antonio, tenente 4° regg. alpini, per l'azione filantropica compiuta il 20 settembre 1920 in Pozzuolo del Friuli (Udine).

Scarpa Galliano, tenente 8° regg. alpini, id.

Toniolo Pietro, id.

Colautti Guido, guardia comunale, id.

Paralupi Rufo, tenente di complemento, per l'azione filantropica compiuta dal 20 al 21 settembre 1920, in Martignacco (Udine).

Locascio Vittorio, tenente 4° regg. artiglieria, per l'azione filantropica compiuta il 21 settembre 1920 in Tolmino (Venezia Giulia).

Albertini Antonio, soldato 7° regg. alpini, id.

Bellina Giovanni, id.

Puviana Antonio, caporal maggiore, id.

De Franceschi Francesco, id.

Murari della Corte Brà cav. Sebastiano, colonnello, per l'azione filantropica compiuta il 20-23 settembre 1920 nella provincia di Udine.

Bocchetta Francesco, artigiano, per l'azione filantropica compiuta il 4 ottobre 1920 in Melfi (Potenza).

Puccio Alfio, Agente di custodia, per l'azione filantropica compiuta il 10 novembre 1920 in Benevento.

Dall'Omo Arturo, per l'azione filantropica compiuta il 13 novembre 1920 in Bologna.

Scardovi Giuseppe, bracciante, per l'azione filantropica compiuta il 19 novembre 1920 in Castel Bolognese (Ravenna).

Baroni Gaetano, allievo fuochista ferrovie dello Stato, per la azione filantropica compiuta il 7 febbraio 1921 in Milano.

Carminati Giovanni, per l'azione filantropica compiuta il 7 febbraio 1921 in Milano.

Miceli Eugenio, caporale nel 47° regg. fanteria, per l'azione filantropica compiuta l'8 febbraio 1921 in Turi (Bari).

Fodella Antonio, il 1° giugno 1921 in Torino.

Fulco Tommaso, guardia Regia, id., il 1° giugno 1921 in Torino.

Sturniolo Giuseppe, maresciallo capo R. guardia di finanza id., il 27 giugno 1921 in Aci-Trezza, frazione del comune di Aci-Castello (Catania).

Bottaro Attilio, brigadiere id.

Maci Antonio, carabiniere a cavallo, id., il 19 luglio 1921 in Ostuni (Lecce).

Cacace Luigi, guardia municipale, id., il 21 luglio 1921 in Barletta (Bari).

Ruggio Giuseppe, carabiniere, id.

Canè Arturo, id.

Musardo Agostino, id.

Di Mauro Nicola, id.

Barile Vincenzo, soldato di fanteria, id.

Caruso Vincenzo, id.

Vanagora Vincenzo, id.

Cottone Giuseppe, id.

Arimene Giuseppe, id.

Dazzaro Raffaele, falegname, id.

Grieco Domenico, muratore, id.

Postiglione Nicola, id.

Roggio Antonio, contadino, id., il 21 luglio 1921 in Barletta (Bari).
Di Nola Ignazio, id.
Di Scisciolo Francesco, bracciante, id.
Di Franse Giuseppe, soldato di fanteria, id.
Gremo Edoardo, carrettiere, id., il 5 agosto 1921 in Venaria Reale (Torino).
Barbantini Goffredo, capo divisione uffici municipali, id., il 7 di agosto 1921 in Roma.
Tagliaferro Melchiorre, guardia di finanza, id., il 31 agosto 1921 in contrada Carpanè del comune di San Nazario di Bassano (Vicenza).
Romani uff. dott. Augusto, chirurgo dentista, id., il 19 settembre 1921 in Genazzano (Roma).
Bevilacqua Francesco, carabiniere, id., il 21 settembre 1921 in San Giovanni in Fiore (Cosenza).
Baratta Antonio, id.
Calabrese Luigi, vigile urbano, id., il 1° novembre 1921 in Napoli.
Chiappino Francesco, maresciallo dei pompieri, id., il 30 novembre 1921 in Torino.
Quadrani Angelo, mutilato di guerra, id., il 5 dicembre 1921 in Roma.
Zagarola Armando, carabiniere a piedi, id., il 23 febbraio 1922 in Caserta.
Riso Antonio, carabiniere, id., il 10 marzo 1922 in Napoli.
Caruso Anselmo, vigile urbano, id., il 10 marzo 1922 in Napoli.
Ghelardoni Vittorio, id.
Marcarelli Salvatore, applicato agenzia delle imposte, id., il 20 di marzo 1922 in San Bartolomeo in Galdo (Benevento).
Pozzerle Serafino, contadino, id., il 22 marzo 1922 in Velo Veronese (Verona).
Rigazio Domenico di Giuseppe, id., il 3 luglio 1922 in Torino.
Montù on. prof. ing. Carlo, di Ernesto, id.
Lanza Pietro di Vittorio, id., il 3 luglio 1922 in Torino.

LEGGI E DECRETI

Il numero 1385 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto 2 maggio 1920, n. 643, relativo alla soppressione della carica d'ispettore generale della Regia marina;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro per la marina, di concerto con quello del tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Il 2° comma dell'art. 1 del R. decreto-legge 2 maggio 1920, n. 643, deve essere interpretato nel senso che il trattamento ivi stabilito, con decorrenza dal 24 novembre 1919 è quello degli assegni speciali di guerra spettanti al capo di stato maggiore della R. marina, fermo restando il godimento dello stipendio e delle normali sue competenze, ad eccezione dell'indennità di carica non cumulabile con quella di guerra.
Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 23 ottobre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — DE VITO — PARATORE.

Visto, *il guardasigilli*: OVIGLIO.

Il numero 1365 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;
Vista la legge 26 settembre 1920, n. 1322, che approva il Trattato di pace firmato tra l'Italia e l'Austria il 10 settembre 1919 a Saint Germain-en-Laye;
Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 16 dicembre 1920, n. 1915;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i ministri per le finanze, pel tesoro e per l'industria e commercio;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a dare piena ed intera esecuzione alle seguenti convenzioni concluse a Roma, il 6 aprile 1922, tra il Regno d'Italia e la Repubblica austriaca, il cui testo è annesso al presente decreto:

1° convenzione per il funzionamento degli Uffici di verifica e compensazione italiano ed austriaco, con due allegati;

2° convenzione per l'annullamento degli investimenti effettuati in Austria durante la guerra con somme spettanti a sudditi italiani delle vecchie Provincie;

3° convenzione per la tacitazione dei reclami delle Ditte componenti il Consorzio fra gli esercenti l'industria ed il commercio dei legnami nell'antico Impero d'Austria.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Rengo d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 10 settembre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — SCHANZER — PARATORE — BERTONE — ROSSI.

Visto, *il guardasigilli*: ALESSIO.

CONVENZIONE

per funzionamento degli Uffici di verifica e compensazione

Allo scopo di facilitare la sistemazione delle obbligazioni pecuniarie contemplate nell'art. 248 del Trattato di San Germano, ed al fine di conciliare con le attuali condizioni economiche della Repubblica austriaca e dei suoi sudditi il soddisfacimento dei risarcimenti dovuti riguardo ai beni, diritti ed interessi dei sudditi italiani aventi riferimento alle disposizioni dell'art. 249 del Trattato medesimo, le Alte Parti contraenti convengono quanto appresso:

Art. 1.

I sudditi italiani i quali abbiano da recuperare crediti previsti dall'art. 248 del Trattato di San Germano hanno facoltà di fare accordi amichevoli con i rispettivi debitori austriaci al fine di ottenere direttamente da essi il pagamento dei propri crediti. E perciò è consentito ai creditori italiani di mettersi in corrispondenza di essa coi debitori austriaci.

Gli accordi fra creditori e debitori dovranno essere conclusi non più tardi del 31 dicembre 1922.

Gli accordi sono soggetti alla ratifica dell'Ufficio di verifica e compensazione italiano, di concerto con l'Ufficio di verifica e compensazione austriaco.

Quest'ultimo, senza pregiudizio del suo diritto di rifiutare la propria adesione in singoli casi, s'impegna di ratificare gli accordi che importino una soluzione diversa da quella prevista dall'art. 2 della presente convenzione fino a concorrenza del 25 % dell'ammontare complessivo degli accordi conchiusi.

Gli accordi non ratificati saranno considerati nulli e privi di qualsiasi efficacia.

I due Governi prenderanno tutte le disposizioni di ordine interno per promuovere e facilitare in quanto è possibile la conclusione degli accordi.

Art. 2.

I sudditi austriaci che possedevano in Italia beni diritti ed interessi devoluti al demanio dello Stato in forza del R. decreto 10 aprile 1921, n. 470, potranno ottenere che detti beni, diritti e interessi, compresi i crediti, in quanto contengano un attivo disponibile siano impiegati al soddisfacimento dei debiti, che essi abbiano verso sudditi italiani e che rispondano alle condizioni previste dall'art. 248 del Trattato di San Germano. Dopo avere soddisfatto tali debiti, o qualora non vi siano debiti da soddisfare, essi potranno anche ottenere che detti beni, diritti ed interessi siano destinati a soddisfare debiti di altri sudditi austriaci verso sudditi italiani, rispondenti alle condizioni di cui sopra.

La destinazione dei beni, diritti ed interessi ai fini sopra indicati sarà disposta, a domanda della parte interessata, dall'Ufficio di verifica e compensazione italiano, dietro accertamento dell'attivo disponibile dei beni, diritti ed interessi designati dal richiedente.

Qualora l'accoglimento delle domande possa recare pregiudizio agli interessi dello Stato italiano, l'Ufficio italiano potrà respingere la domanda stessa.

Si intendono salve in ogni caso le ragioni di terzi sui beni, diritti ed interessi che formino oggetto della domanda.

Art. 3.

I crediti italiani che non formino oggetto di accordo, o per i quali l'accordo non sia stato portato a conclusione, ovvero, se concluso, non abbia ottenuto la prescritta ratificazione, saranno regolati nel modo previsto dall'art. 248 del Trattato di San Germano.

Art. 4.

Gli accreditamenti risultanti rispettivamente a favore dei due Uffici e dai medesimi riconosciuti, sia che dipendano dall'articolo 248, sia che dipendano dall'art. 249 del Trattato di San Germano, formeranno un unico conto. Alla fine di ogni mese i due uffici si notificheranno scambievolmente la situazione dei rispettivi conti. Il bilancio delle operazioni tra i due Uffici sarà fatto alla fine di ogni semestre.

Qualora dal bilancio risulti un saldo attivo a favore dell'Ufficio austriaco, ne sarà tenuto conto al fine di compensare gli eventuali saldi passivi che risultassero a carico dell'Ufficio stesso nei bilanci successivi.

Risultando invece un saldo attivo a favore dell'Ufficio italiano, l'Ufficio austriaco verserà nei trenta giorni successivi l'ammontare del detto saldo in valuta italiana però non oltre i limiti seguenti: due milioni di lire nel primo e altrettanto nel secondo semestre; due milioni e cinquecentomila lire nel terzo e altrettanto nel 4° semestre; tre milioni di lire per ciascuno dei semestri successivi. Dette somme saranno considerate equivalenti a corone austriache 32.000.000, cor. 40.000.000 e cor. 48.000.000. Tuttavia, qualora per il miglioramento del corso della corona austriaca le predette somme di corone consentissero di acquistare una maggiore somma di lire, l'Ufficio austriaco dovrà versare anche la maggiore somma in lire.

Devono essere dedotti da tali somme i pagamenti e le somministrazioni eventualmente effettuate nel semestre corrente e nei precedenti da debitori austriaci a norma dell'art. 1 e dal Governo austriaco a norma dell'art. 5 della presente convenzione.

Il pagamento della eventuale rimanenza a debito dell'Ufficio austriaco sarà eseguito alla scadenza del semestre successivo, tenuto conto dell'eventuale saldo attivo che venisse allora a risultare a favore dell'Ufficio austriaco e dei pagamenti e delle somministrazioni ai sensi degli articoli 1 e 5.

Così si procederà fino a totale estinzione dei rapporti di credito e debito fra i due Uffici.

Alla chiusura definitiva delle operazioni le eventuali rimanenze che risultassero a favore dell'Ufficio austriaco saranno portate a credito dell'Austria in conto delle sue obbligazioni di riparazioni ai termini dell'art. 189, comma *a*), del Trattato di San Germano, esclusi i versamenti semestrali eventualmente fatti dall'Ufficio austriaco nel corso delle operazioni; questi saranno impiegati a soddisfare altre passività dell'Austria verso l'Italia che eventualmente fossero esistenti al momento della chiusura definitiva delle operazioni fra i due Uffici.

Art. 5.

I reclami dei cittadini italiani attinenti all'art. 249 del Trattato di San Germano potranno, a richiesta degli aventi diritto, formare oggetti di accordi amichevoli per mezzo dei due Uffici. In tal caso si potrà anche convenire che i pagamenti siano regolati a parte, mediante somministrazione di beni in natura o altre attività o valori equivalenti.

Art. 6.

Di mano in mano che sarà effettuata la liquidazione dei beni, diritti ed interessi appartenenti in Italia a sudditi austriaci e devoluti al demanio dello Stato in forza del R. decreto 10 aprile 1921, n. 470, l'Ufficio italiano di verifica e compensazione prenderà in carico le somme provenienti da detta liquidazione, e ne accrediterà l'ufficio austriaco, dandone conto nelle situazioni mensili e nei bilanci semestrali, di cui al precedente art. 4.

Art. 7.

I debiti sorti dopo la ripresa delle relazioni commerciali fra l'Italia e l'Austria (8 aprile 1919) ed i beni, diritti ed interessi legittimamente acquistati da sudditi austriaci in seguito a tale

ripresa saranno trattati esclusivamente in base alle disposizioni di diritto comune e non saranno perciò soggetti alle disposizioni del Trattato di San Germano, nè a quelle della presente convenzione.

Art. 8.

Il soddisfacimento dei debiti contemplati nell'art. 248, nn. 3 e 4 del Trattato di San Germano potrà formare oggetto di accordi speciali fra il Governo austriaco ed il Consorzio dei portatori di valori esteri in Italia. Gli accordi saranno sottoposti all'approvazione del Governo italiano. In mancanza di tali accordi detti debiti saranno regolati dagli uffici di verifica e compensazione in conformità dell'art. 248, nn. 3 e 4.

Art. 9.

Il termine di cui al paragrafo 7 dell'allegato all'art. 248 del Trattato di San Germano è portato a sei mesi.

Art. 10.

Per tutto quanto non provvede la presente convenzione si osserveranno le disposizioni di cui alle Sezioni III-IV-V-VI-VII e relativi allegati della parte X (clausole economiche) del Trattato di San Germano.

Art. 11.

Gli atti ed accordi compiuti in virtù della presente convenzione saranno esenti in Austria da qualsiasi diritto fiscale e saranno esenti in Italia dalle tasse di registro e bollo.

L'enunciazione di titoli di valori mobiliari, sia negli atti e accordi, sia nelle procure per l'attuazione di detti atti ed accordi, non darà luogo ad imposizione di tasse e diritti tanto in Italia che in Austria.

Ciascun Ufficio percepirà i propri diritti secondo il Trattato di San Germano e le disposizioni interne del rispettivo Governo.

Art. 12.

Qualsiasi divergenza che possa sorgere circa l'interpretazione e l'applicazione delle clausole della presente convenzione sarà deferita al tribunale arbitrale misto italo-austriaco. Occorrendo, i due Uffici potranno deferire al tribunale arbitrale misto anche controversie di carattere generale attinenti sia alle clausole della presente convenzione sia alle clausole degli articoli 248 e 249 del Trattato di San Germano.

Art. 13.

Le Alte Parti Contraenti s'impegnano a prendere tutte le misure amministrative e legislative necessarie per assicurare la efficace attuazione della presente convenzione.

Le modalità di carattere esecutivo saranno fissate di concerto fra i due Uffici.

Fatto a Roma il 6 aprile 1922.

Per l'Austria: *Rémi Kwiatkowski.*
Per l'Italia: *Imperiali.*

Visto: d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro degli affari esteri
SCHANZER.

Allegato I.

Ad esplicazione di quanto è statuito nell'art. 1° della convenzione per il funzionamento degli Uffici di compensazione italiano ed austriaco, le AA. PP. contraenti ritengono opportuno dichiarare quanto appresso:

1. Gli accordi conclusi fra creditori e debitori dovranno, a diligenza del debitore austriaco, essere sottoposti coi relativi documenti, in doppio esemplare, all'Ufficio austriaco il quale, dopo averli esaminati, li trasmetterà all'Ufficio italiano con il proprio visto di approvazione, ovvero con la indicazione dei motivi per quali da parte sua respinge l'accordo presentato.

2. Gli Uffici prendono l'impegno di ratificare colla maggiore sollecitudine gli accordi conclusi tra debitori e creditore. Gli Uffici si impegnano altresì di promuovere, ciascuno per la parte che lo riguarda, le opportune misure affinchè gli accordi ratificati possano essere effettuati al più presto possibile e di regola non più tardi di tre mesi dal giorno in cui fu ratificato l'accordo dall'Ufficio italiano.

3. La limitazione del 25 % mentovata nel comma 4° dell'articolo 1° potrà essere applicata in misura varia nei singoli accordi, purchè nell'insieme non sia alterato tale rapporto con l'ammontare complessivo degli accordi conclusi.

Non sono vincolati in alcun caso a detta limitazione gli accordi che riguardino crediti derivanti da rapporti di famiglia o ereditari, in quanto siano soggetti all'art. 248 del Trattato di San Germano.

Allegato II.

In considerazione del voto manifestato dal Governo austriaco acciocchè sia consentito ai sudditi austriaci di concorrere alle vendite che avranno luogo per la liquidazione dei loro beni in Italia, il Governo italiano, desideroso di dimostrare al Governo austriaco anche per questo riguardo le proprie benevoli disposizioni, dichiara che, oltre ai casi in cui per eccezionali riguardi possa essere applicato il disposto dell'art. 4 del R. decreto 10 aprile 1921, n. 470, gli antichi proprietari austriaci saranno ammessi, di regola, a concorrere, quali offerenti, alle vendite di liquidazione dei loro beni che avranno luogo ai termini dell'articolo 7 del R. decreto 22 dicembre 1921, n. 1962, salvo che il Governo italiano si riservi eventualmente di porre la loro esclusione in quei casi in cui potesse essere opportuno di adottare una tale misura.

Visto: d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro degli affari esteri
SCANNZER.

CONVENZIONE per l'annullamento degli investimenti effettuati in Austria durante la guerra con somme spettanti a sudditi italiani delle vecchie provincie.

In applicazione delle disposizioni di cui al parag. 12 dell'allegato all'art. 249 del Trattato di S. Germano, e con riferimento all'art. 5 della convenzione per il funzionamento degli Uffici di verifica e compensazione italiano ed austriaco, gli investimenti effettuati nell'antico Impero d'Austria, durante la guerra con somme spettanti a sudditi italiani delle vecchie Provincie, saranno regolati come segue:

§ 1. Entro il termine di mesi sei dal giorno della firma della convenzione dianzi citata, l'Ufficio italiano ritirerà i titoli relativi a detti investimenti che si trovino in proprietà di sudditi italiani delle vecchie provincie nel Regno o altrove all'infuori della Repubblica austriaca e ne farà consegna all'Ufficio austriaco contro ricevuta contenente l'elencazione dei titoli consegnati.

Nello stesso termine di mesi sei l'Ufficio austriaco ritirerà i titoli relativi a detti investimenti che si trovino in proprietà di detti sudditi nel territorio austriaco.

A tale scopo l'Ufficio austriaco farà le più diligenti ricerche, sia di propria iniziativa, sia dietro le indicazioni eventualmente fornite dagli interessati o dall'Ufficio italiano.

L'Ufficio austriaco rimetterà all'Ufficio italiano l'elenco dei titoli ritirati.

§ 2. I titoli consegnati all'Ufficio austriaco e quelli da esso ritirati, previo accertamento delle condizioni previste dal Trattato di S. Germano e dal presente accordo, sanno rivalutati in base al valore di acquisto, e l'Ufficio austriaco si darà debito verso l'Ufficio italiano.

a) del capitale risultante dalla rivalutazione;

b) degli interessi calcolati al 5 0/0 annuo, dal giorno dell'investimento a quello dell'accreditamento nel conto di cui al successivo paragrafo.

Saranno dedotte le somme eventualmente riscosse per interessi.

Tanto il capitale che gli interessi saranno ragguagliati in valuta italiana al tasso di cambio previsto nel comma d) dell'articolo 248 del Trattato di San Germano.

§. 3. Le somme risultanti a debito dell'ufficio austriaco saranno inscritte a credito dell'ufficio italiano nel conto generale di compensazione aperto fra i due uffici.

Sono anche ammessi pagamenti diretti in base ad accordi accettati dal proprietario dei titoli.

§ 4. Le disposizioni del presente atto non si applicano agli investimenti volontariamente effettuati dai sudditi italiani, ovvero da essi liberamente consentiti.

§ 5. I sudditi italiani, i quali, in luogo di avvalersi delle disposizioni del presente atto, preferiscano sporgere reclamo al tribunale arbitrale misto a tenore del comma e) dell'art. 219 del Trattato di San Germano, ne faranno dichiarazione all'ufficio italiano prima che scadano i sei mesi mentovati al paragrafo 1. In tal caso l'ufficio italiano ne informerà immediatamente l'ufficio austriaco e non si farà luogo alla rivalutazione degli investimenti nei loro riguardi.

§ 6. I termini mentovati nel parag. 1 del presente atto potranno essere prorogati di altri sei mesi quando ne sia fatta richiesta all'ufficio italiano almeno un mese prima della scadenza. In tal caso la stessa proroga si applicherà anche alle disposizioni del parag. 5.

Fatto a Roma il 6 aprile 1922.

Per l'Austria: *Rémi Kwiatkowski.*

Per l'Italia: *Imperiali.*

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro degli affari esteri
SCHANZER.

CONVENZIONE per la tacitazione dei reclami delle Ditte componenti il Consorzio fra gli esercenti l'industria ed il commercio dei legnami nell'antico Impero d'Austria.

Premesso che le Ditte italiane indicate nell'unito elenco, le quali possedevano la cittadinanza italiana al 24 maggio 1915 e che sono riunite in Consorzio, sotto il nome di Consorzio fra le Ditte esercenti il commercio e l'industria dei legnami nella ex-monarchia austro-ungarica, reclamano il risarcimento dei danni sofferti durante la guerra nei beni, diritti ed interessi inerenti alle aziende da esse costituite nel territorio dell'antico Impero d'Austria;

considerato che i reclami si riferiscono a diversi titoli, quali in specie:

a) sequestro, apprensione, requisizione, asportazione, alienazione di legnami;

b) uso, danneggiamento, alienazione di beni immobili;

c) uso, danneggiamento, alienazione di beni mobili, compresi quelli appartenenti agli agenti delle Ditte predette, in quanto i medesimi possedevano la cittadinanza italiana al 24 maggio 1915;

d) perdite e altri fatti causati da vigilanza di Stato, gestione coattiva amministrativa o giudiziale;

ritenuta la opportunità di tacitare amichevolmente i reclamanti a tenore di quanto è previsto nell'art. 5 della convenzione per il funzionamento degli Uffici di compensazione italiano ed austriaco;

le Alte Parti Contraenti hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

L'Ufficio di liquidazione militare austriaco con l'intervento delle singole Ditte, o di un loro rappresentante, espleterà con la massima sollecitudine, e non oltre il termine di mesi sei dal giorno della firma del presente atto, le operazioni di accertamento e di valutazione dei danni arrecati ai beni, diritti ed interessi di ciascuna in conseguenza dei fatti enunciati in esordio e verificatisi a partire dal 25 maggio 1915.

L'accertamento sarà eseguito in base ai documenti posseduti dall'Ufficio o dalle Ditte, nonchè con ogni altro utile mezzo di investigazione, tenendo conto delle indicazioni che venissero fornite o suggerite dalle Ditte.

Per quanto riguarda i legnami, la valutazione sarà fatta applicando alle specie e quantità accertate i seguenti prezzi:

legname tondo di qualsiasi qualità e dimensione Lit. 30 (trenta) per metro cubo;

legname squadrato di qualsiasi qualità e dimensione Lit. 45 (quarantacinque) per metro cubo;

legname segato di qualsiasi qualità e dimensione Lit. 85 (ottantacinque) per metro cubo.

Ogni valutazione precedente é nulla e di nessun effetto.

I beni immobili alienati saranno restituiti in natura, e in mancanza sarà concesso un indennizzo ai sensi dell'art. 249 del Trattato di San Germano.

Tutti gli altri danni e reclami accertati saranno risarciti secondo le leggi ed i regolamenti austriaci in vigore per i cittadini austriaci al momento del danno e in base ai prezzi correnti al 1° novembre 1918. Le somme in corone per tal modo risultanti saranno commutate in lire alla pari.

Saranno accertati e valutati i danni derivanti da cessione o sospensione forzose di esercizio, ma il relativo pagamento non avrà luogo se non nel caso che al termine delle operazioni tutte fra i due Uffici italiano ed austriaco risulti un saldo attivo a favore dell'Austria.

Art. 2.

Le somme in corone austro-ungariche eventualmente riscosse da amministratori coattivi e giudiziali o curatori di Stato o dalle stesse ditte per tutti i casi previsti dalla presente convenzione, nonchè i titoli in cui dette somme fossero state investite, saranno restituiti al governo austriaco.

Art. 3.

Sulle somme attribuite a ciascuna ditta in base alle sopra indicate valutazioni saranno corrisposti gl'interessi del 6 0/0 annuo dal 1° novembre 1921 fino al giorno dello accreditamento nel conto unico di compensazione o del pagamento diretto previsto dall'art. 5 della presente convenzione.

Art. 4.

Nei casi in cui le ditte non si trovassero d'accordo con l'ufficio di liquidazione, esse potranno far ricorso ad una Commissione composta di sei membri, tre nominati dall'ufficio di compensazione austriaco, due dall'ufficio italiano ed uno dal Consorzio delle ditte menzionate in esordio. Saranno altresì nominati colle stesse norme altrettanti membri supplenti.

La Commissione è unica per tutte le controversie, e sarà costituita entro tre mesi dal giorno della firma del presente atto.

Essa sarà presieduta da uno dei membri italiani, e avrà sede a Vienna, ma potrà riunirsi anche altrove.

Le modalità di funzionamento della Commissione saranno stabilite di concerto fra i due uffici, avendo cura di riservare al presidente di essa le necessarie facoltà per assicurare il regolare e sollecito espletamento dei compiti affidati alla Commissione.

...ni della Commissione sono prese con intervento di ...ri e per la loro validità è richiesta la maggioranza di voti.

... caso che la Commissione non si accordasse sul giudizio ... pronunciare, il caso controverso sarà rimesso al giudizio di un arbitro da nominarsi dalla Commissione stessa.

Se la Commissione non si accordasse sulla nomina dell'arbitro, questa sarà richiesta al tribunale arbitrale misto italo-austriaco.

I ricorsi della Commissione non arrestano le operazioni dell'Ufficio di liquidazione in confronto delle Ditte ricorrenti, in quanto tali operazioni non siano connesse con i punti controversi.

Art 5.

I pagamenti spettanti alle ditte in seguito alle operazioni prevedute dalla presente convenzione saranno effettuati mediante accreditamento nel conto di compensazione istituito fra gli Uffici di compensazione italiano ed austriaco, ed in caso di accordo anche con somministrazione di beni in natura o corresponsione di utilità, compensi e valori equivalenti, come pure mediante pagamenti diretti in numerario.

Art. 6.

In correlazione all'accordo per il funzionamento degli Uffici di compensazione italiano ed austriaco, gli Uffici stessi prenderanno di concerto tutte le opportune disposizioni per assicurare e facilitare la esecuzione della presente convenzione.

Nei casi non regolati dalla presente convenzione rimane impregiudicata alle ditte componenti il Consorzio la facoltà di far valere i propri diritti innanzi al tribunale arbitrale misto italo-austriaco secondo le disposizioni del Trattato di San Germano.

I crediti e debiti non contemplati dalla presente convenzione e in quanto presentino i requisiti voluti dall'art. 248 del Trattato di San Germano, saranno regolati in base alle disposizioni dell'articolo stesso.

Fatto a Roma il 6 aprile 1922.

Per l'Austria: *Rémi Kwiatkowski.*
Per l'Italia: *Imperiali.*

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro degli affari esteri
SCHANZER.

CONSORZIO DELLE DITTE ITALIANE
esercenti l'industria e il commercio dei legnami nell'ex-Impero austro-ungarico

MILANO. via Andegari, n. 4

Baradonna G. B. — Udine.
Bisi Luigi — Rovigo
Bosisio Antonio — Monza.
Candotti Luigi — Chiavris.
Castellani fratelli fu Antonio — Enemonzo.
Castellani fratelli fu G. B. — Enemonzo.
Del Torso Alessandro fu E. — Udine.
Del Torso fratelli — Udine.
De Polo Alberigo — Perarolo.
Ermolli Giovanni — Milano.
Feltrinelli fratelli — Milano.
Brüder Feltrinelli, Holzindustrie Ges. m. b. H. — Bolzano.
Fiorazzo Giulio — Padova.
Forni Enrico — Genova.
Gostisca Adolfo e C — Trieste.
Grassi Pietro Emilio (Joseph Lorenzi) — Milano.
Gregori e Pitter — Pordenone.
Marchi fratelli — Milano.
Morini e Mioni (Annoni Piera ved. Moretti) — Milano.
Melli Elio — Ferrara.
Morassutti Paolo — Padova.
Parolini fratelli — Milano.
Piussi P. A. — Tricesimo.
Piussi Pietro — Udine.
Salvaterra Umberto — Mantova.
Scarpa Agostino fu G. — Venezia.
Serrantoni A. E. F. — Bologna.
Serrantoni e C. — Bologna.
Soc. An. Industria forestale — Roma.
Soc. An. Bortolo Lazzaris — Spresiano.
Tamburlini fratelli fu G. — Udine.
Unione legnami — Ferrara.

Il numero 1370 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta l'istanza del sindaco di Trento, in data 11 maggio 1922, diretta ad ottenere il legale riconoscimento dell'Istituto autonomo per le case popolari in Trento fondato colà per iniziativa del Comune, della Cassa di risparmio, della Banca cooperativa e della Banca cattolica trentina;

Veduto l'art. 11 del R. decreto-legge 17 febbraio 1921 n. 327;

Veduta la deliberazione del Consiglio comunale di Trento, in data 27 marzo 1920, che approva lo statuto del detto Istituto, nonchè l'altra deliberazione dello stesso Consiglio in data 22 luglio 1921, che introduce alcune modificazioni nello statuto medesimo;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'« Istituto autonomo per le case popolari in Trento » è legalmente istituito ed è approvato il suo statuto composto di ventidue articoli, annesso al presente decreto, visto e firmato, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Rengo d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 luglio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA.

Visto. Il guardasigilli: ALESSIO.

STATUTO
dell'Istituto autonomo per le case popolari in Trento.

TITOLO I.
Denominazione, sede, scopo e patrimonio

Art. 1.

È fondata a Trento per iniziativa del comune di Trento, della Cassa di risparmio, della Banca cooperativa e della Banca cattolica trentina di Trento l'Ente pubblico denominato « Istituto autonomo per le case popolari » con sede a Trento, in conformità alla vigente legislazione per le case popolari e per l'industria edilizia.

Esso è retto dal presente statuto, dalla menzionata legislazione, dal regolamento e dai decreti emanati in esecuzione di essa.

Il Consiglio d'amministrazione ha l'obbligo di notificare al ministro dell'industria e del commercio (Ufficio permanente per le case popolari e per l'industria edilizia) l'indirizzo postale dell'Istituto ed ogni successiva modificazione.

Art. 2.

Possono far parte dell'Istituto gli Istituti di credito e di risparmio, nonchè Enti morali che apportino un capitale non inferiore a L. 500.000.

Art. 3.

L'Istituto ha lo scopo esclusivo di compiere nell'ambito del territorio del comune di Trento, operazioni, per le case popolari ai sensi di legge.

Per attuare questo scopo potrà:

a) acquistare terreni per proprio uso o per permutarli o venderli per la costruzione di case popolari o economiche ed anche a privati quando siano esuberanti ai bisogni od ai mezzi finanziari dell'Istituto;

b) acquistare fabbricati per ridurli a case popolari;

c) costruire case popolari od alberghi popolari ed esercirli;

d) amministrare case popolari per conto del Municipio o di altri Enti;

e) concedere a sempli e locazione le abitazioni di cui si tratta nelle precedenti lettere b), c) e d);

f) concedere premi di incoraggiamento per la costruzione di case popolari.

g) partecipare a istituzioni che si propongono la costruzione di case popolari.

Art. 4.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito:

a) da 5000 mq. di area fabbricabile nella località Muredei ceduta gratuitamente dal comune di Trento;

b) dalla quota di concorso di almeno L. 500.000 dello stesso Comune;

c) delle quote di concorso di un milione per ciascuna conferite dalla Cassa di risparmio, dalla Banca cooperativa e dalla Banca cattolica trentina di Trento.

I contributi di concorso versati verranno restituiti con ammortamento di 50 anni e sugli stessi verrà corrisposto, sempre limitatamente alle somme effettivamente versate, un interesse in misura non superiore al 5 0/0 all'anno.

Art. 5.

Pel raggiungimento dei suoi fini l'Istituto ha facoltà:

a) di assumere mutui semplici o con ipoteca, o in conto corrente;

b) e in generale di fare tutte quelle operazioni che si riterranno opportune nell'interesse dell'Istituto.

TITOLO II.
Consiglio d'amministrazione e sindaci

Art. 6.

L'Istituto è amministrato da un Consiglio di amministrazione composto di tanti membri quanti sono i soci partecipanti.

I consiglieri durano in carica 4 anni; si rinnovano per metà ogni due anni e sono rieleggibili.

La prima volta gli uscenti sono designati dalla sorte.

La nomina spetta al Consiglio comunale di Trento, rispettivamente ai singoli Consigli di amministrazione.

Fa parte del Consiglio anche un rappresentante degli inquilini delle case dell'Istituto che viene nominato da questi ultimi, e il quale decade dalla carica quando cessino i suoi rapporti di locazione con l'Istituto.

Ogni anno il Consiglio nomina nel proprio seno un presidente, un vice presidente e un segretario.

Il Consiglio di amministrazione si intenderá legalmente costituito quando siano in carica almeno tre consiglieri.

Art. 7.

Tanto il presidente quando i consiglieri che per qualsiasi motivo mancheranno a cinque sedute consecutive, decadranno di ufficio.

In caso di rinuncia, dimissione o decadenza si procederà da parte di chi aveva nominato l'uscente alla sostituzione con le norme della nomina dei consiglieri da sostituire, e i nuovi consiglieri dureranno in carica per il tempo residuo pel quale i consiglieri sostituiti sarebbero rimasti in ufficio.

Art. 8.

Il Consiglio di amministrazione terrà seduta almeno una volta al mese; sarà anche convocato ogni volta che il presidente stimi opportuno, od a richiesta di 2 consiglieri o del Collegio dei sindaci, i quali dovranno anche indicare l'oggetto della convocazione.

L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, è spedito dal presidente ai singoli consiglieri con lettera raccomandata a mezzo di un messo, almeno tre giorni prima dell'adunanza.

Soltanto in caso di urgenza, riconosciuta poi tale dal Consiglio nella stessa adunanza, la convocazione può farsi ventiquattro ore prima.

Art. 9.

Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente, ed in sua assenza dal vice presidente.

Esse non sono valide se non vi intervenga almeno la metà dei consiglieri in carica non tenendo conto dei consiglieri in regolare congedo.

Le deliberazioni saranno prese a maggioranza di voti dei presenti: a parità di voti darà la prevalenza il voto del presidente.

Art. 10.

Il Consiglio di amministrazione è investito di ogni più ampio potere per tutti gli atti di gestione sia ordinaria che straordinaria, per l'attuazione e pel raggiungimento degli scopi dell'Ente.

Il Consiglio di amministrazione avrà quindi anche facoltà di transigere e compromettere in arbitri anche amichevoli compositori, di acquistare e vendere immobili, di contrarre mutui, di acconsentire ipoteche passive, accendere, postergare, ridurre e radiare ipoteche attive e qualsiasi annotamento ipotecario, di rinunciare ad ipoteche legali, di autorizzare e di compiere qualsiasi operazione presso gli uffici del debito pubblico, della Cassa di depositi e prestiti, e presso ogni altro ufficio pubblico o privato, di nominare procuratori.

Il Consiglio curerà la trasmissione al Ministero dell'industria e del commercio (ufficio permanente per le case popolari e per l'industria edilizia), al più tardi entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale del bilancio dell'anno precedente accompagnato dalla dimostrazione analitica dei profitti e delle perdite, con la relazione del Consiglio di amministrazione e dei sindaci, e con tutte le altre informazioni e notizie statistiche che dal predetto ministro fossero richieste.

I membri del Consiglio di amministrazione rispondono di ogni danno arrecato all'azienda con dolo o colpa grave, per inosservanza delle leggi e dei regolamenti. Gli stessi membri che ordinano spese non autorizzate o non deliberate regolarmente o che ne contraggono l'impegno ne rispondono in proprio o in solido.

Gli amministratori ed il direttore rispondono in proprio ed in solido dei doveri ad essi imposti dalla legge, dall'atto costitutivo e dal presente statuto, e dell'esatto adempimento delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e dell'assemblea.

Art. 11.

Il presidente, ed in caso di sua assenza o di impedimento il vice presidente, rappresenta l'Istituto di fronte alle autorità in giudizio e di fronte ai terzi.

In caso di assenza o d'impedimento del presidente e del vice presidente il Consiglio di amministrazione potrà delegare la firma ad uno dei suoi componenti.

Art. 12

Gli incaricati del maneggio dei denari e di valori dell'Istituto dovranno prestare una congrua cauzione, nella misura e nella forma stabilita dal Consiglio di amministrazione.

Le somme eccedenti la necessaria disponibilità di cassa per i bisogni ordinari, dovranno essere sempre depositate presso la Cassa di Risparmio postale od ordinaria o in una banca, secondo che a giudizio del Consiglio di amministrazione si uniscano alla maggiore sicurezza anche le migliori condizioni e facilitazioni.

I valori, titoli o documenti equivalenti saranno custoditi in apposita cassaforte o depositati in cassette di custodia al nome dell'Istituto, e non si potrà procedere a movimenti di sorta senza il concorso di almeno due persone, delle quali una dovrà essere un componente il Consiglio.

Art. 13.

Saranno ogni anno nominati dal Consiglio comunale di Trento tre sindaci effettivi e due supplenti per la sorveglianza delle operazioni dell'Istituto e per la revisione del bilancio.

I sindaci sono rieleggibili.

TITOLO III.

Acquisto, costruzione e affitto degl'immobili

Art. 14.

Le case che l'Istituto acquisterà o costruirà dovranno avere i caratteri stabiliti dalla legge in vigore e corrispondere alle prescrizioni comunali di edilizia e di igiene.

Il Consiglio di amministrazione delibererà, volta per volta, sulle formalità di concessione d'appalto per le costruzioni stabilendo i capitolati e le condizioni di idoneità e moralità dei concessionari.

Art 15.

I locali a pianterreno possono essere adibiti a botteghe, magazzini o laboratori, da affittarsi di preferenza a Società cooperative legalmente esistenti, esclusi in ogni caso gli esercizi per spacci di liquori.

Non potrà in nessun caso essere concesso l'uso gratuito dei locali dell'Istituto, salvo che per opere di assistenza sociale (educatori, sale di lavoro, asili infantili, ecc.).

Art. 16.

Le pigioni dovranno determinarsi in modo che siano coperte tutte le spese di gestione e possa costituirsi un fondo di riserva ed un fondo per le manutenzioni straordinarie e si possa far fronte al servizio dei mutui e dei debiti contratti per eseguire le costruzioni e per l'interesse al capitale di fondazione.

Si considerano spese di gestione quelle occorrenti:

a) per l'amministrazione generale e per la riscossione delle pigioni;

b) per la manutenzione ordinaria;

c) per l'assicurazione contro gli incendi;

d) per il personale di custodia;

e) per l'illuminazione di scale, androni, cortili;

f) per l'acqua;

g) per altri eventuali servizi di igiene (vuotatura pozzi neri ecc.).

Le pigioni di singoli alloggi saranno computate in modo da comprendere durante il periodo di esenzione dall'imposta sui fabbricati anche una quota per la formazione di un fondo di compensazione per il periodo in cui i fabbricati saranno soggetti alla detta imposta.

Tale fondo di compensazione sarà tenuto in evidenza in un conto a parte nella contabilità.

Art. 17.

I subaffitti sono vietati, salvo speciale autorizzazione scritta del Consiglio di amministrazione.

Gli inquilini dovranno notificare all'Istituto i cambiamenti dello stato di famiglia.

Il presidente, il vice presidente del Consiglio d'amministrazione, il direttore e l'ingegnere dell'Istituto ed i rappresentanti dell'ufficio comunale d'igiene avranno diritto di visitare, quando stimino opportuno, gli appartamenti affittati.

Le disdette date dal Consiglio di amministrazione sono insindacabili.

TITOLO IV.

Bilancio e riparto degli utili

Art. 18.

L'esercizio finanziario dell'Istituto comincerà il 1° gennaio e terminerà il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio sarà dalla fondazione dell'Istituto al successivo 31 dicembre.

Il Consiglio di amministrazione approverà nel mese di novembre il bilancio preventivo dell'esercizio successivo, e nel mese di febbraio il bilancio consultivo dell'esercizio precedente e il conto patrimoniale dell'esercizio stesso.

I bilanci saranno compilati nelle forme e coi criteri stabiliti per quelli del Comune, salvo le modificazioni che si rendono necessarie per la natura speciale dell'Ente e saranno trasmessi, per informazione, al Comune ed agli Istituti partecipanti al capitale dell'Istituto.

Art. 19.

L'Istituto dovrà costituire un fondo di riserva, assegnandovi non meno di un ventesimo degli utili netti annuali, fino a che il fondo di riserva abbia raggiunto almeno il quinto del capitale dell'Istituto.

Il fondo di riserva dovrà essere impiegato in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato od in cartelle edilizie della sezione di credito edilizio dell'Istituto nazionale di credito per la cooperazione.

Gli utili netti dell'esercizio saranno destinati soltanto ad estendere le operazioni di cui all'articolo 2 del presente statuto.

TITOLO V.

Scioglimento dell'Istituto

Art. 20.

Il Consiglio d'amministrazione, con il voto favorevole di due terzi dei suoi componenti, potrà deliberare modificazioni al presente statuto, salvi sempre gli scopi dell'Istituto determinati dal precedente art. 2.

Le modificazioni allo statuto soggiacciono all'approvazione del Consiglio comunale di Trento e non avranno vigore se non dopo la conferma con decreto Reale.

Art. 21.

Nel caso di liquidazione dell'Istituto per l'impossibilità di conseguire il suo scopo o per la perdita della metà del suo patrimonio, dopo soddisfatti gli obblighi assunti verso i terzi si rimborseranno le somme che gli Enti versarono effettivamente per la costituzione del capitale dell'Istituto.

L'eventuale avanzo di patrimonio sarà devoluto alla Congregazione di carità di Trento.

Art. 22.

A quanto non è previsto dal presente decreto, s'intende provvedere in conformità alle leggi vigenti per le case popolari e per l'industria edilizia ed al regolamento ed ai decreti emanati per la loro esecuzione.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il presidente del Consiglio dei ministri
FACTA.

Relazione di S. E. il presidente del Consiglio dei ministri a Sua Maestà il Re, in udienza del 29 ottobre 1922, sul decreto-legge per la dichiarazione di monumentalità di alcune zone fra le più cospicue per fasti di gloria del teatro di guerra 1915-918.

SIRE!

Il proposito di far coincidere la dichiarazione di Festa Nazionale del 4 novembre - giorno dell'apoteosi della nostra guerra - con l'elevare a dignità di monumenti nazionali le località dei nostri campi di battaglia che più sono legate alla storia per immortali fasti di eroismo e di sacrifizio, corrisponde ad un doveroso e patrottico assunto.

In quella medesima ricorrenza, il 4 novembre 1921, la Nazione consacrava alla religione del suo culto la Tomba del Soldato Ignoto; e quest'anno è d'uopo di integrare il patriottico gesto consacrando i capisaldi dell'arena sulla quale l'Esercito d'Italia combattè, si immolò e vinse, acciocchè la visione della epica lotta si tramandi ai venturi a perenne testimonianza della grandiosità e della virtuosità della gesta.

La pratica di tale assunto richiese alcuni temperamenti. La grande distesa della nostra fronte, egualmente prodiga ovunque di patriottici sacrifizi, rendeva naturalmente perplessi nella scelta. Nel contempo, un savio criterio di pubblica economia prescriveva di ridurre le aeree da destinarsi al culto per estendere la cerchia delle terre venete liberamente utili al fruttuoso lavoro dei campi ed all'opera feconda delle ricostruzioni.

Si designarono così alcuni capisaldi sacri all'epica lotta - o zone monumentali - capaci di riassumere e di simboleggiare in sè la visione genuina della guerra, di compendiarne le fattezze eroiche, di incarnarne il tormento, il sacrifizio e l'apoteosi. Poi si provvide a collegare quei capisaldi - della dignità dei templi - con altri che ad essi si ricollegano nella rappresentazione unitaria della lotta e di onorarli con tangibili segni, in guisa da comporne un quadro dai lineamenti epici palpitanti di suggestione patriottica ed eroica.

Con tali concetti, si prescelsero e designarono le quattro zone monumentali nell'intento di riassumere in esse - quasi in simbolo - l'intera epopea della guerra. E sono il Pasubio, il Grappa, il Sabotino ed il S. Michele. Impersona infatti il Pasubio la strenua difesa della fronte tridentina, il Grappa l'incrollabile resistenza della fronte italica tra monti e mare, il Sabotino ed il S. Michele il calvario dei primi anni della nostra guerra che temprò sull'arida cote del Carso, da Tolmino a Monfalcone, la spada della Piave e di Vittorio Veneto.

A quei capisaldi si collegano altre pietre miliari così da integrarne il significato educativo e morale: orme delle vicende della lotta — tangibili come il fluttuare dei marosi sui percossi scogli — segnacoli di gesta individuali e collettive, vestigia di sacrifici e di olocausti ed, in tale armonia, si integra la fisionomia della lotta gigantesca tanto nella sua gloriosa sintesi quanto nella analisi fatta di pertinaci e diuturni sacrifizi umani.

L'austerità del gesto artistico deve essere legge in materia così eroica, epperciò sui luoghi i lineamenti della lotta nella loro espressione reale ed eloquente rappresentano, per sè medesimi, insuperando monumento dell'arte. Ravvivarli, custodirli, tramandarli nella loro integrità epica, deve essere quindi il primo ed il più sacro còmpito, dappoichè essi soltanto parlano la voce alta della guerra e del sacrifizio vero. E sono rami di trincee, testimoni della lotta dura, caverne nelle quali si fucinò per lunghe e scure vigilie il raggio della Vittoria, calvari di monti, mète di poggi sanguinanti, capisaldi d'azione e di reazione nell'alterna vicenda della guerra aspra e tremenda.

Tutte queste vestigia debbono essere consacrate e rivendicate nelle loro fattezze derivate dalla stessa guerra, senza altro suffragio di speciali opere d'arte che altererebbero l'austerità del volto eroico. Alcune stele originali romane potranno invece segnare i capisaldi secondari, acciocchè esse, con gesto altamente italico, perpetuino ardimenti e sacrifizi e, con la loro semplice presenza, idealmente colleghino nello spirito le antiche glorie alle nuove fortune d'Italia.

Il sacro còmpito di conservare e di custodire le zone monumentali deve essere affidato ai superstiti dell'epopea, cioè ai mutilati e combattenti, affinchè si tramandi integra la visione della lotta, si rinfiammi nella tradizione orale e si nobiliti nella tangibile presenza degli artefici della Vittoria.

L'autorità militare competente nei rispetti territoriali dovrà imprimere unità d'impulso alla sorveglianza ed alla custodia delle zone monumentali, dare opera alla manutenzione degli accessi, cooperare, in costante ed affettuosa gara, acciocchè sia osservata l'originalità e la integrità storica dei capisaldi della lotta.

La spesa complessiva per la sistemazione delle zone anzidette, per l'apposizione di scritte lapidee, per il trasporto e la erezione di una dozzina di stele romane ai capisaldi secondari e per l'alloggiamento dei custodi, è stata concretata nella somma di L. 250 000. Spesa davvero modesta, ove si ricordi che il Belgio ha testè stanziato la somma di fr. 300.000 per una prima sistemazione dei suoi « *sites de guerre* » o monumenti nazionali di guerra, sopra una distesa di fronte che si può ragguagliare a circa un quindicesimo della nostra, dall'Adamello al Timavo.

Così le zone monumentali scelte e designate conforme l'unanime coscienza della Nazione, la quale oramai ravvisa in quei capisaldi l'espressione più alta e simbolica della guerra, delle sue ansie, dei suoi sacrifizi e dei suoi trionfi - completate dalle altre vestigie sacre - potranno ben rispondere alla loro missione storica, educativa e morale e tramandarsi nella loro integrità al

culto ed alla ammirazione dei venturi. Da esse, come da un libro aperto o dalle soglie di un tempio, potrà prorompere, in ogni epoca, alla e solenne la voce fascinante della epopea, l'ammaestramento indistruttibile della nuova religione della Patria.

Roma, 20 ottobre 1922.

Il numero 1386 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, di concerto coi ministri della guerra e del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A consacrazione nei secoli della gratitudine della Patria verso i Figli che per la Sua grandezza vi combatterono epiche lotte nella guerra di redenzione 1915-1918, le seguenti zone, scelte fra quelle più legate ad immortali fasti di gloria, sono dichiarate monumentali:

1. MONTE PASUBIO.
2. MONTE GRAPPA.
3. MONTE SABOTINO.
4. MONTE S. MICHELE.

Art. 2.

Le zone monumentali sono così delimitate:

PASUBIO, sommità del monte elevantesi sulla curva di livello di 2200 metri, comprendente il Dente Italiano, la cima Palòm ed il cocuzzolo immediatamente a Sud di detta cima.

Strada d'accesso: rotabile Ponte Verde (presso il Pian delle Fugazze) - colle Xomo - Scarubbi - Porte Pasubio, indi mulattiera al Palòm.

GRAPPA, sommità del monte al di sopra della quota di 1700 metri, con lo sprone della Nave, la galleria Vittorio Emanuele e la caserma Milano, esclusa la parte meridionale su cui sorge la Madonnina ed il rifugio del Club alpino.

Strada d'accesso: rotabile Romano Alto-Osteria del Campo-Monte Grappa.

SABOTINO, sommità del monte al di sopra della curva di livello di 520 metri dal Sasso Spaccato ad ovest, ai ruderi della chiesa di San Valentino (esclusi) ad est.

Strada d'accesso: rotabile Gunjace Bala-bivio Verholje-Sabotino.

SAN MICHELE, sommità del Monte al di sopra della curva di livello di 250 metri con le cime 1, 2, 3 e 4 ed il monumentino commemorativo della Brigata «Ferrara» a sud-est della cima 4.

Strada d'accesso: rotabile Peteano-San Michele-San Martino.

Art. 3.

Le zone monumentali di cui all'art. precedente sono poste sotto l'alta sorveglianza del Ministero della guerra, che provvederà alla loro delimitazione, custodia e conservazione, alla intangibilità dei monumenti e delle opere di guerra in esse esistenti ed alla manutenzione delle strade d'accesso.

Art. 4.

Lo stesso Ministero provvederà a far erigere stele romane nelle località della fronte di guerra - pur esse notevoli per azioni svoltesi - sulle quali non sia stato ancora collocato un particolare ricordo, secondo le proposte della Commissione interministeriale, di cui al Regio decreto 22 dicembre 1921.

Art. 5.

Per la prima sistemazione delle zone monumentali e delle strade d'accesso e per il collocamento delle stele di cui all'art. 4, è istituito sullo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio 1922-923 un apposito capitolo con lo stanziamento di L. 250.000.

E' diminuito di altrettanta somma lo stanziamento del capitolo 66 dello stato di previsione suddetto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 ottobre 1922.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA — SOLERI — PARATORE.

Visto, il guardasigilli: ALESSIO.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del tesoro

Avviso.

Si notifica che nel giorno di lunedì 20 del mese di novembre 1922 in una delle sale di questa Direzione generale (palazzo dei Ministeri delle finanze e del tesoro in via Venti Settembre) si procederà, con accesso al pubblico, al sorteggio di n. 434 buoni del tesoro a lunga scadenza di prima emissione, creati con la legge 7 luglio 1901, n. 323, ed autorizzati col R. decreto 28 ottobre 1901, n. 475.

I buoni sorteggiati, dei quali si pubblicheranno i numeri con altro avviso, per il capitale complessivo di L. 2.170.000, saranno rimborsati dal 1° del mese di gennaio 1923.

Roma, 3 novembre 1922.

Il direttore generale
CONTI ROSSINI.

Rettifica d'intestazione (3ª *pubblicazione*).

È stata chiesta la rettifica dell'intestazione del buono del tesoro settennale prima serie, n. 428 di L. 2500 intestato a Camilleri Francesca di Pietro minore e di Camilleri Michele, inteso Calogero, perchè giusta l'atto di notorietà del 6 luglio 1922 del pretore di Naro il detto buono doveva invece intestarsi a Camilleri Francesca di Pietro, minore, sotto la patria potestà del padre.

Si diffida perciò, chiunque possa avervi interesse che ai termini dell'art. 6 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, trascorso un mese dalla prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, si darà corso alla chiesta rettificazione.

Roma, 12 ottobre 1922.

Per il direttore generale
CIRILLO.

BANCA D'ITALIA

Capitale versato L. 180,000,000

	Situazione	
	al 10 ottobre 1922	al 20 ottobre 1922
Cassa (Specie metalliche)	951 077.000	951 735.000
Portafoglio su piazze italiane	4.361 124 000	4 370 574.000
Anticipazioni	2 115.154 000	2.084 711.000
Fondi sull'estero (Portafoglio e c[c)	733 583 000	738 435 000
Circolazione	13 918 967 000	13.702.161.000
Debiti a vista	826 039 000	909.305.000
Depositi in C[C[fruttifero	849.015.000	950.616 000
Rapporto della riserva alla circolazione	20.32 0[0	20.91 0[0

BANCO DI NAPOLI

	Situazione	
	al 20 settembre 1922	al 30 settembre 1922
Cassa (Specie metalliche milioni 232.614 000	461 892 000	444.576.000
Portafoglio s/ piazze italiane	1.206 413 000	1 220.183 000
Anticip (a) Tesoro L. 1.312.428.000	1.746.158 000	1.745.554 000
Fondi sull'estero (Portafoglio c[c)	68 624 000	68.974.000
Circolazione	3.306.909 000	3.334.843 000
Debiti a vista	200 064 000	214.164.000
Depositi in c[c fruttifero	300.175 000	295.880.000

MINISTERO delle poste e dei telegrafi

AVVISO.

Il giorno 26 ottobre 1922, in Staffione, provincia di Modena, è stata attivata al servizio pubblico con orario limitato di giorno una ricevitoria fonotelegrafica collegata alla ricevitoria telegrafica di Ravarino.

MINISTERO DELLA GUERRA

Disposizioni nel personale dipendente:

IMPIEGATI CIVILI.

Primi assistenti e assistenti del genio militare.

Con R. decreto del 15 dicembre 1921:

Guareschi Giulio, primo assistente genio, collocato a riposo dal 20 giugno 1921 per anzianità di servizio e per età.

UFFICIALI IN CONGEDO.

UFFICIALI IN POSIZIONE AUSILIARIA.

Arma dei carabinieri Reali

Capitani.

Con R. decreto del 19 febbraio 1922:

Guerzoni Luigi, capitano, collocato a riposo, dal 20 febbraio 1922, per anzianità di servizio.

Arma di fanteria.

Tenenti colonnelli.

Con R. decreto del 16 febbraio 1922:

Margara cav. Alessandro, tenente colonnello, collocato a riposo, dal 17 febbraio 1922, per anzianità di servizio ed inscritto nella riserva.

Con R. decreto del 24 aprile 1922:

Forlanini cav Cesare, tenente colonnello, collocato a riposo dal 25 aprile 1922, per anzianità di servizio ed inscritto nella riserva.

CORPO DI COMMISSARIATO MILITARE.

Ufficiali commissari.

Colonnelli

Con R. decreto del 24 aprile 1922:

Galbusera-Winkler cav. Giuseppe, colonnello commissario, collocato a riposo, dal 25 aprile 1922 per anzianità di servizio ed inscritto nella riserva.

Tenenti colonnelli.

Nuvoli cav. Tommaso, tenente colonnello commissario, collocato a riposo, dal 25 aprile 1922, per anzianità di servizio ed inscritto nella riserva.

UFFICIALI DI SUSSISTENZA.

Maggiori

Con R. decreto del 18 maggio 1922:

Del Grosso cav. Francescantonio, maggiore sussistenza, collocato a riposo, dal 19 maggio 1922, per anzianità di servizio ed inscritto nella riserva.

CORPO DI AMMINISTRAZIONE.

Capitani

Con R. decreto del 4 maggio 1922

Micali cav. Giuseppe. capitano amministrazione, collocato a riposo, dal 5 maggio 1922, per anzianità di servizio ed inscritto nella riserva.

UFFICIALI DI MILIZIA TERRITORIALE.

Arma di fanteria.

Con R. decreto dell'8 settembre 1922:

Tenenti.

Bortolotti Raffaele, tenente, è accettata la volontaria rinunzia al grado di tenente.

Sottotenenti.

Bortolotti Raffaele, sottotenente, trasferito collo stesso grado e colla stessa anzianità nel ruolo degli ufficiali di complemento della propria arma a sua domanda.

Arma di cavalleria.

Con R. decreto del 30 luglio 1922:

Maggiori.

Gotti Lega Alberto, maggiore, promosso tenente colonnello con anzianità 30 gennaio 1919.

UFFICIALI IN CONGEDO PROVVISORIO.

Arma di fanteria.

Tenenti colonnelli

Con R decreto del 24 aprile 1922

Fedele cav. Raffaele, tenente colonnello, collocato a riposo dal 22 marzo 1922 per aver raggiunto i limiti minimi di età e di servizio prescritti ed inscritto nella riserva.

UFFICIALI DI RISERVA.

Arma di cavalleria.

Colonnelli.

Con R. decreto del 30 luglio 1922:

I seguenti colonnelli cessano di appartenere al ruolo della riserva per ragioni di età, conservando il grado con la relativa uniforme:

Federzoni cav. Alberto — Brancaccio di Carpino cav. Alessandro — Coardi di Carpineto dei marchesi di Bagnasco cavalier Vittorio.

Rossi cav. Felice — De Tinedo cav. Giovanni — De Lieto cavalier Ferdinando — Silva cav. Luciano-Jones cav. Alfredo — Angelini cav. Fedele — Guaragna cav. Giuseppe — Ferrari cav. Italo.

Tenenti colonnelli

Con R. decreto del 30 luglio 1922:

I seguenti tenenti colonnelli cessano di appartenere al ruolo della riserva per ragioni di età, conservando il grado con la relativa uniforme:

Fresia Appiani di Castino cav. Luigi — Barzacchi cav. Alfredo — Bernardi cav. Luigi — De Zigno barone cav. Alberto — Tempesti cav. Ferruccio.

Morelli cav. Giacinto — D'Antonio cav. Giovanni — Casabassa cav. Domenico — Citelli cav. Giacomo — Fracassi cavalier Livio.

Fecia dei conti di Cossato nob. cav. Adolfo — Fattori cav. Ettore — Eydallin cav. Felice — Dainesi cav. Gaetano — Carlevarini cav. Paolo.

Tolotti cav. Antonio — Corti cav. Michele — Telesio cav. Filippo — Silvestri cav. Vincenzo — Origo cav. Clemente — Gioia cav. Costantino.

Albertario cav. Ferdinando — Ravone cav. Candido — Farlatti cav. Carlo — Mazzoldi cav. Luigi — Mungioli cav. Francesco.

Battisti cav. Pietro — Bartolucci nob. patrizio di Firenze cavalier Pietro — Tucci cav. Vincenzo — Capitaneo cav. Pietro — Cajani cav. Francesco.

UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE

Arma dei carabinieri Reali.

Tenenti colonnelli

Con R. decreto del 15 settembre 1922

Radice cav. Raffaele, tenente colonnello, collocato in aspettativa per infermità temporanee provenienti da cause di servizio dal 29 luglio 1922.

Capitani

Pontoglio Giovanni, capitano in aspettativa per motivi speciali, trasferito in aspettativa per riduzione di quadri dal 9 settembre 1922 e richiamato in servizio effettivo nell'arma stessa dal 10 settembre 1922.

Tenenti

Con R. decreto del 10 agosto 1922:

Pallone Eraldo, tenente, dispensato, in seguito a sua domanda dal servizio attivo permanente ed inscritto col suo grado e con la sua anzianità nel ruolo degli ufficiali di complemento dell'arma dei carabinieri Reali, dal 28 luglio 1922.

Con R. decreto del 15 settembre 1922:

Cottafavi Pietro, tenente in aspettativa per motivi speciali, la aspettativa di cui sopra è prorogata dal 9 settembre 1922

Arma di fanteria.

Colonnelli.

Con R. decreto del 6 luglio 1922:

Appiotti cav. Giacomo, colonnello, incaricato delle funzioni di direttore capo di divisione con gli assegni stabiliti dal testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi, dal 16 settembre 1919.

Tenenti colonnelli.

Con R. decreto dell'8 settembre 1922:

I seguenti tenenti colonnelli sono promossi colonnelli nell'arma stessa, con destinazione, anzianità e decorrenza per gli assegni dalle date sottoindicate:

Con anzianità 24 maggio 1917
e decorrenza assegni dal 1° giugno 1917:

Lamendola Giuseppe.

Con anzianità 14 giugno 1917
e decorrenza assegni dal 1° luglio 1917:

Bodino Giovanni Battista.

Con anzianità 26 luglio 1917:

Crestani Girolamo.

Con anzianità e decorrenza assegni dal 15 agosto 1917:

De Negri Giulio.

Con R. decreto del 13 agosto 1922:

Dei Boca Giovanni, tenente colonnello, nominato comandante distretto Cosenza.